

Protocollo d'intesa per la ricerca scientifica sui cambiamenti climatici

CONVENZIONE

TRA

L'agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - **ARSIAL**, (in seguito denominata anche Agenzia), con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani, 38, Codice Fiscale e P. IVA 04838391003, pec: arsial@pec.arsialpec.it rappresentata dal, Direttore Generale, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Agenzia.

E

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia (di seguito denominato DAFNE) in sede in Viterbo, via San Camillo de Lellis codice fiscale 80029030568, chiamato d'ora in avanti "DAFNE", rappresentato dal Direttore del Dipartimento, prof. Nicola Lacetera nato a Zagarolo (Roma) il 27 giugno 1963 e domiciliato per la carica come sopra.

Indirizzo pec dafnef@pec.unitus.it

PER

la collaborazione scientifica nell'ambito della modellistica numerica meteorologica operativa per applicazioni agrometeorologiche.

PREMESSO CHE

1. ARSIAL è una Agenzia strumentale di Regione Lazio istituita, ai sensi della L. R. 2/95 e s.m.i., allo scopo, in sintonia con le linee di programmazione definite in sede regionale e secondo le direttive impartite dalla Giunta, di promuovere lo sviluppo e l'innovazione del sistema agricolo e agro-industriale del Lazio;
2. la L. R. 9 ottobre 1996 n. 40, istitutiva del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL), modificata dall'art. 7 della L. R. 13 febbraio 2009 n. 1, affida ad ARSIAL la gestione e il funzionamento del SIARL;
3. il SIARL è il servizio attraverso il quale la Regione promuove, programma e coordina attività permanenti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni di carattere agrometeorologico, al fine di:
 - razionalizzare le operazioni agricole e favorire l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale;
 - elaborare previsioni meteorologiche a scala locale;
 - disporre di elementi conoscitivi per la programmazione delle attività agricole;
 - valutare l'attitudine colturale delle diverse zone agrarie;
4. la disponibilità di informazioni agrometeorologiche è elemento essenziale ed indispensabile per

dare risposta velocemente agli item espressi dal mondo della ricerca, dagli stakeholder, dai tecnici, dai produttori e più in generale dagli attori della filiera agricola;

5. ARSIAL e DAFNE, ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 secondo cui “(...) *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”, intendono concludere un ulteriore accordo, per la realizzazione di progetti con finalità istituzionali di comune interesse riguardanti, in particolare, la ricerca, il rilevamento dei parametri climatici, l'analisi dei dati già rilevati nel corso degli anni dalle stazioni agrometeorologiche di ARSIAL, l'impiego di algoritmi e modelli per la determinazione dei cambiamenti climatici e delle relative azioni mitiganti da predisporre;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – FINALITÀ

ARSIAL e DAFNE, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuiti loro dalle leggi, intendono cooperare per attuare un programma di ricerca, finalizzato allo studio degli effetti della mitigazione delle infrastrutture verdi sull'impatto dei cambiamenti climatici in ambito urbano.

Art. 3 – PROGRAMMI DI ATTIVITÀ

In relazione a quanto indicato nel precedente articolo 2, la collaborazione sarà finalizzata:

- Alla valutazione dell'influenza delle alberature sull'ambiente urbano;
- Alla disponibilità delle grandezze rilevate dagli apparati del SIARL;
- Alla predisposizione di modellistica applicata alla valutazione dell'influenza delle alberature e delle aree verdi sul microclima, i risultati ottenuti saranno estesi alla scala urbana attraverso modelli di simulazione e procedure di spazializzazione;
- Alla quantificazione dell'effetto e dell'efficacia delle alberature al fine di formulare linee guida che favoriscano la mitigazione delle problematiche ambientali urbane con la possibilità di proiettarle su scala temporale applicandole su scenari futuri con differenti possibili influenze del cambiamento climatico;
- Alla realizzazione di mappe relative ai parametri climatici in base ai dati pluriennali, raccolti dalle stazioni meteorologiche di ARSIAL sul territorio della Regione Lazio. In particolare attraverso l'analisi dei dati registrati potranno essere valutati gli effetti dei cambiamenti climatici su temperature, precipitazioni e regime pluviometrico, aggressività delle piogge alla scala regionale.

Ai fini dello svolgimento del progetto, l'ARSIAL mette a disposizione i dataset agrometeorologici e nel contempo permette l'accesso e la frequentazione dei propri locali, in particolare dove insiste il SIARL, ai ricercatori, dottorandi ed assegnisti di ricerca del DAFNE coinvolti nel progetto e comunicati di volta in volta.

Art. 4 – CONVENZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE

In relazione alle opportunità o alle esigenze di volta in volta riscontrate, le parti possono, in aggiunta alle attività non onerose di cui all'art.3, concordare, tramite specifiche Convenzioni Attuative da realizzare anche a titolo oneroso, di attivare singole azioni o progetti che si intendono sostenere in funzione di particolari opportunità o esigenze, sulla base delle risorse finanziarie, strumentali ed umane all'uopo destinabili.

Le Convenzioni Attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attueranno le collaborazioni specifiche individuate dalle parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

Art. 5 – RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA

Ciascun Soggetto stipulante la Convenzione provvederà alla nomina di un proprio Responsabile, per la corretta esecuzione delle disposizioni ivi contenute, e ne darà tempestiva comunicazione scritta agli altri.

La responsabilità delle attività è in capo ai referenti tecnici individuati dalle Parti, nel caso di sostituzione di un referente, è fatto obbligo al soggetto interessato di comunicarne il nominativo alle Parti entro il limite di trenta giorni.

Art. 6 – ONERI FINANZIARI

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri specifici saranno determinati nelle Convenzioni Attuative di cui all'art. 4, che individueranno le attività e i relativi costi da imputare alle singole Parti, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi

Art. 7 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Gli studi e le ricerche prodotti nell'ambito della presente Convenzione rimarranno pubblici e le Parti ne potranno fare libero uso nell'ambito dei propri compiti istituzionali, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che tali risultati sono scaturiti col contributo dell'altra parte contraente, comunque fatto salva la normativa applicabile sul diritto di autore.

Art. 8 – DECORRENZA, DURATA, RECESSO

Il presente Protocollo d'intesa avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di stipula. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso all'altra Parte di almeno trenta giorni, fermo restando il completamento delle attività già in essere. Nel caso di scadenza o di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle Convenzioni operative, di cui al precedente art.3, dovranno essere portati a compimento, salvo diverso accordo tra le Parti e i Soggetti firmatari, di volta in volta, interessati.

Art. 9 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 10 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i programmi e le documentazioni messe reciprocamente a disposizione per la realizzazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 11 – NON ESCLUSIVITÀ

La presente Convenzione non è esclusiva. Ciascuna Parte è pertanto libera di condurre progetti e/o collaborazioni simili con altri soggetti.

Le Parti sono contraenti indipendenti e non possono in alcun modo, rappresentare l'altra Parte o essere considerate responsabili per l'altra.

Art. 12 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) le Parti si informano reciprocamente che i dati personali saranno trattati esclusivamente per la realizzazione del presente Accordo e per l'assolvimento dei connessi obblighi legali (art. 6, paragrafo 1, lett. b), c) ed e) del GDPR).

Titolari del trattamento sono le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale delle Parti autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.

I dati saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione del presente Accordo e comunque sino all'espletamento degli adempimenti di legge connessi.

Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Le Parti dichiarano di essere edotte in merito agli obblighi riguardanti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i propri dipendenti sono tenuti ad osservare nel rispetto del DPR aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e che il presente atto sarà risolto di diritto nel caso di violazione degli obblighi di cui al citato decreto legislativo.

Art. 14 – CONTROVERSIE

Per la soluzione di ogni eventuale controversia che non possa essere risolta in via amichevole, sarà nominato un arbitro di comune accordo tra le parti o, in difetto, sarà adito il foro di Roma quale foro competente.

Art. 15 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

È soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986 n. 131 e ss.mm, ed i relativi oneri sono a carico della parte o delle parti interessate.

ROMA li

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARSIAL

Il Direttore Generale *l.f.*



Per DAFNE

Il Direttore di Dipartimento

(.....)